



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 22

del 26-5-2011

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS (FIT) – CF 05244400585 – nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;

VISTO il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;

VISTO l'art. 3 rubricato "Requisiti per l'iscrizione", comma 1) del Regolamento per cui *"L'iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:*

a) abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa;

b) abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo.

c) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di appartenenza; 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o eventi formativi in proprio o per conto dell'Organismo di appartenenza, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga all'Organismo medesimo; 3) quelle che esercitino attività amministrativo-contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione;

gm

d) a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione dell'Ente di Promozione Sportiva CUSI;

e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;

f) abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio (FMSI e FICr)."

VISTO

l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui "sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che:

a. abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato;

b. all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3";

PRESO ATTO

che dai controlli effettuati dal CONI, nell'ambito delle verifiche sulla regolarità delle iscrizioni, è stata riscontrata l'iscrizione in data **15/12/2009** della "**FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS**", CF **05244400585**, quale affiliata FIT con codice 16311092, sede legale in Via Zuppetta 7, Ischitella (FG), Legale Rappresentante Gaetano Antonio Ventrella. Tale iscrizione, valida sino al 31/12/2010 risulta rinnovata dalla stessa FIT per gli anni sportivi successivi fino a quello in scadenza al 31/12/2021;

AVUTO CONTO

che dalla ricerca condotta negli archivi non gestiti dall'attuale applicativo web in quanto riferiti ad anni pregressi, la suddetta iscrizione è risultata conseguita dal soggetto indicato come "**A.S. Dilettantistica Gruppo Sportivo Tennis Ischitella**", e che la veridicità dei dati inseriti era attestata da una dichiarazione sostitutiva presentata dall'associazione stessa al Comitato CONI territorialmente competente nella quale veniva riportato, appunto, il codice fiscale CF **05244400585**;

RILEVATO

che all'atto del trasferimento dei dati nella nuova piattaforma del Registro 2.0, attiva dal 1° gennaio 2018, è avvenuto il controllo automatico dei Codici Fiscali delle asd/ssd iscritte presso la Banca dati dell'Agenzia delle Entrate, che fornisce la denominazione corrispondente al CF registrato in Anagrafe Tributaria, e pertanto il CF 05244400585 è risultato propriamente attribuito alla FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS (FIT);

- PRESO ATTO** della nota del 15/04/2021 con la quale il CONI ha avvisato la FIT di quanto riscontrato nella Piattaforma del Registro, chiedendo chiarimenti e contestualmente informando della violazione al Regolamento di Funzionamento;
- PRESO ATTO** della nota FIT del 05/05/2021 che ha trasmesso al CONI la comunicazione del Legale Rappresentante, sig. Gaetano Antonio Ventrella, il quale, oltre a confermare l'erronea indicazione del Codice Fiscale all'atto dell'iscrizione al Registro, ha allegato il certificato di attribuzione da parte dell'Agenzia delle Entrate del Codice Fiscale 93075460712, datato 30/04/2021, alla "A.S. Dilettantistica Gruppo Sportivo Tennis Ischitella";
- RILEVATO** che l'iscrizione per la "A.S. DILETTANTISTICA GRUPPO SPORTIVO TENNIS ISCHITELLA" è stata effettuata dalla FIT in data 05/05/2021, con indicazione del Codice Fiscale 93075460712 risultante dalla summenzionata certificazione dell'Agenzia delle Entrate;
- RITENUTO** che l'iscrizione al Registro è riservata esclusivamente e inderogabilmente a singole associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI ed è quindi preclusa agli stessi organismi sportivi (FSN/DSA/EPS) affilianti, già riconosciuti dal CONI, quale appunto è la Federazione Italiana Tennis;
- RITENUTO** che l'iscrizione al Registro della "A.S. DILETTANTISTICA GRUPPO SPORTIVO TENNIS ISCHITELLA" CF 93075460712", era stata erroneamente conseguita nel 2009 con un Codice Fiscale non appartenente alla stessa;

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione conseguita il **15/12/2009** dalla "**A.S. DILETTANTISTICA GRUPPO SPORTIVO TENNIS ISCHITELLA**", erroneamente identificatasi con il CF **05244400585**, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
- di addebitare alla Federazione Italiana Tennis la riscontrata violazione delle disposizioni CONI;
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

